SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1095)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BERLINGIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA 21 GIUGNO 1960

Applicazione delle norme sull'espropriazione per pubblica utilità alle aree edificabili necessarie alla costruzione di Uffici giudiziari

Onorevoli Senatori. — Il legislatore, a protezione del diritto di proprietà, ha sancito la norma di che all'articolo 834 del Codice civile, per cui « nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata ».

E l'articolo 42 della Costituzione sancisce « La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, espropriata per motivi di interesse generale ».

In applicazione di ciò, per motivi di interesse pubblico o generale, gli articoli 1 e 2 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, consentono la espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi agli immobili per la esecuzione di opere di pubblica utilità, tali dichiarate per atto dalla Autorità competente, e che si debbono eseguire per conto dello Stato, delle Provincie o dei Comuni nell'interesse pubblico.

A dette disposizioni seguiva l'altra di cui all'articolo 30 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, per la quale la dichiarazione di pubblica utilità è implicita per la esecuzione delle opere autorizzata per legge.

Ipotesi previste da leggi speciali che consentono la espropriazione per pubblico interesse sono quelle relative: alla conservazione ed incremento del patrimonio artistico nazionale (articoli 54 e 55, legge 1º giugno 1939, n. 1089); alla esecuzione di opere di bonifica (articoli 42, 91/94, regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ed articolo 6, legge 12 febbraio 1942, n. 183); alla esecuzione di opere di rimboschimento (articoli 75/78 e 111/115, legge 30 dicembre 1923, n. 3267); alla costruzione di campi sportivi (articolo 302, regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302); alla costruzione di case per lavoratori (articolo 23, legge 29 febbraio 1949, n. 43); alla costruzione di case popolari (articoli 46, 47 e 374, regio decreto 26 aprile 1938, n. 1165; ed articoli 21 e 22, legge 2 luglio 1949, n. 408); alla esecuzione delle opere approvate dalla Cassa per il Mezzogiorno (articolo 4, legge 10 agosto 1950, n. 646, ed articolo 3, legge 22 marzo 1952,

n. 166); alle opere riguardanti i passaggi a livello (articolo 28, regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740); alle opere riguardanti le Ferrovie dello Stato (articoli 76 e 77, legge 7 luglio 1907, n. 429; regio decreto 24 settembre 1923, n. 2119; decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 515, legge 10 novembre 1948, n. 1363); alle opere relative a ferrovie e tranvie concesse alla industria privata (articoli 21, 57 e 60, regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447); alle opere previste per la industrializzazione del Mezzogiorno (articolo 4, decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1593 ed articolo 13, legge 9 maggio 1950, n. 261); alla costruzione degli edifici scolastici (articolo 109, regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577); alle miniere. cave e torbiere (articoli 32 e 45, regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443); agli impianti per telecomunicazioni (articoli 180/186, regio decreto 27 febbraio 1936, n. 646); alle opere per ricostruzione abitati (articoli 7/9, 18/21, legge 27 ottobre 1951, n. 1402); alle strade pubbliche (articolo 8, legge 21 maggio 1955, n. 463); alle norme regolanti la urbanistica (articoli 18/28 e 37, legge 17 agosto 1942, n. 1150); alla sistemazione ed impianti aeroporti (legge 23 giugno 1927. n. 1630); alle opere militari, alle strade nazionali, ai canali nazionali, al prosciugamento dei laghi, eccetera.

Purtroppo, per la edilizia giudiziaria non si applica la espropriazione per pubblica utilità, come se l'amministrazione della Giustizia non assolvesse ad un interesse pubblico, generale! Invero, i problemi della Giustizia — detta fundamentum regni — interessano tutti uti cives et singuli.

L'amministrazione della Giustizia è la più alta ed austera funzione di una civile Nazione, ed essa deve avere mezzi idonei, adeguati, sufficienti.

Se la Giustizia costituisse una « area depressa » tramonterebbe la legalità.

Essa, assolvendo una fondamentale funzione dello Stato, deve esplicarsi in locali decenti e decorosi, e deve attuarsi con la stessa nobiltà di un rito, pur se si curva alle colpevolezze dei peccatori, ed alle mi-

serie degli umani litigi, traendo maggior palpito di umanità e rinnovato vigore nel ristabilimento dell'equilibrio fra l'acceso contrasto delle contese.

È stato riconosciuto che in ambienti inefficienti i giudici non possono svolgere quella funzione, che invece ha bisogno di rigorosa meditazione, di seria dignità.

Il problema della edilizia giudiziaria ha carattere strumentale e portata etica, e pertanto deve essere risolto con immediatezza e con realismo, e quindi con i benefici derivanti anche dalla legge sulla espropriazione per pubblica utilità.

In materia di locali per Uffici giudiziari sono state emanate: 1) la legge 24 aprile 1941, n. 392, che pone il servizio stesso a carico dei Comuni, ai quali lo Stato corrisponde un contributo nella misura indicata dal decreto ministeriale 9 febbraio 1959; 2) la legge 25 giugno 1956, n. 702, che autorizza i Comuni a cedere parte di detto contributo; 3) la legge 15 febbraio 1957, n. 26, che concede ai Comuni stessi i contributi integrativi a garanzia dei mutui contratti per costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti degli edifici giudiziari.

Ma per le notorie disagiate condizioni deficitarie dei Comuni, questi non possono sopportare i gravosi oneri per costruire dignitosi e funzionali Uffici giudiziari, sicchè è stato auspicato che lo Stato si accolli tutte le spese necessarie all'oggetto.

Ma per queste, sia che gravino sui Comuni, sia che in avvenire possano gravare sullo Stato, non v'è dubbio che ricorra il motivo di interesse pubblico, generale, che consente pertanto la espropriazione per pubblica utilità delle aree occorrenti per le costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti degli Uffici giudiziari.

I prezzi di dette aree sono elevati e quindi più gravose sono le spese per le costruzioni e ricostruzioni di detti Uffici, e molte volte la resistenza dei proprietari impedisce la realizzazione della sentita necessità delle costruzioni in oggetto.

Conseguentemente, anche per queste costruzioni deve essere consentita la espropriazione per pubblica utilità, ricorrendo,

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nella specie, il giustificato interesse pubblico di rendere efficiente e dignitosa l'amministrazione della Giustizia, che è la più essenziale funzione dello Stato: che è quella di tutelare il rispetto della legge ed il pacifico contemperamento delle libertà individuali nella convivenza sociale, con compiti oggi molto più vasti e complessi, intesi a risolvere questioni sociali, problemi economici, controversie di lavoro.

Pertanto, deve essere dichiarata applicabile alle aree necessarie alle costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti di Uffici giudiziari la legge fondamentale del 25 giugno 1865, n. 2359, modificata da quella del 18 dicembre 1879, n. 5188, dal regio decretolegge 11 marzo 1923, n. 691, dalla legge 3 aprile 1926, n. 686, e dalla legge 21 agosto 1949, n. 609.

Onorevoli senatori, i predetti motivi si ritengono più che fondati e giustificati per raccomandare alla vostra approvazione lo unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Airt. 1.

È ammessa la espropriazione per pubblica utilità per le aree edificabili, necessarie alle opere relative a costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e restauri di edifici giudiziari, applicandosi per esse le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Art. 2.

Spetta al Prefetto della Provincia, nella quale devono eseguirsi le opere indicate nel precedente articolo 1, di emanare il decreto di dichiarazione di pubblica utilità, e di dichiarare la urgenza e la indifferibilità delle opere, agli effetti della occupazione temporanea dell'area della quale è chiesta l'espropriazione.

Art. 3.

Le aree espropriate saranno retrocesse di pieno diritto ai proprietari espropriati, previa restituzione della indennità da costoro percepita, se entro un anno dal decreto di espropriazione o dalla occupazione temporanea, ove abbia avuto luogo, non sia stato dato inizio alla costruzione effettiva delle opere, oggetto della presente legge.

Art. 4.

I materiali impiegati nelle opere in oggetto sono esenti dalla imposta di consumo.

Art. 5.

Tutti gli atti e contratti che si rendessero necessari per le operazioni previste dalla presente legge godono della esenzione dalle tasse ed imposte di bollo, di registro ed ipotecarie.

Art. 6.

Per quanto altro non specificamente regolato dalla presente legge varranno le norme di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata da quella del 18 dicembre 1879, n. 5188, dal regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 691, dalla legge 3 aprile 1926, n. 686, e dalla legge 21 agosto 1949, n. 609.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.